



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **546/2025** promossa da:

**CP\_1** **Parte\_1** (C.F. **P.IVA\_1**), in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. dott. POLITINO DANIELA e dall'avv. dott. DI MAIO MARCO,  
con studio in VIA GARIBALDI 7, I- 40124 BOLOGNA, presso il quale ha eletto domicilio;

ATTRICE

contro

**Controparte\_2** (C.F. **P.IVA\_2**), in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. BELTRAMINI ELENA, con studio in  
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 32, VILLAFRANCA DI VERONA (VR), presso il quale ha  
eletto domicilio;

CONVENUTA

in punto: accertamento dell'inadempimento contrattuale, risoluzione e risarcimento del danno;  
trattenuta in decisione, a seguito della concessione dei termini di cui agli artt. 127-ter e 189 c.p.c.  
sino al 4.6.2026, con ordinanza d.d. 5.6.2026, sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**di parte attrice:** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bolzano, contrariis reiectis, previo accertamento dell'intervenuta esistenza tra le Parti in causa del rapporto contrattuale di procacciamento di affari dedotto e documentato in atti con decorrenza 20-22.07.2022, nonché previo accertamento del gravissimo inadempimento della convenuta tanto alle obbligazioni di cui alla predetta scrittura inter-partes del 20-22.07.2022, quanto in ogni caso del disposto di cui all'art. 1749 c.c. - e/o, comunque, alla generica obbligazione di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché previa e conseguente dichiarazione di risoluzione del predetto*

*rapporto per fatto e colpa della medesima convenuta ex artt. 1453 e ss. c.c., voglia infine in ogni caso condannarla al risarcimento del danno in favore dell'attrice in quella misura che, secondo emergenze istruttorie e/o - in ultima analisi - anche ex art. 1226 c.c., l'Ill.mo Tribunale riterrà congrua e di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge."*

**di parte convenuta:** *"In via preliminare: datosi atto della contestazione della provenienza del preteso contratto – asseritamente - allegato al doc 3 e 3 bis di controparte, accertare che alcun contratto è allegato e addirittura tradotto nei medesimi documenti ed accertarsi di conseguenza l'inesistenza dello stesso. In via ulteriormente preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del master contract "contratto di procacciamento d'affari" (doc 3 della scrivente difesa) tra le parti per scadenza del termine di Validità di cui all'art. 8A e pertanto accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto in relazione a tale contratto per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa e sulla base della documentazione allegata. Nel merito: respingersi, in ogni caso, tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e soprattutto in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto o di ogni altro motivo ritenuto valido dal Giudicante sulla base della documentazione depositata ed eventualmente anche delle prove orali assunte. In via istruttoria: ci si riporta integralmente a quanto dedotto sin dalla comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2025, nonché alle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. ritualmente depositate, il tutto come espressamente richiamato nell'istanza di modifica dell'ordinanza del 29 settembre 2025, depositata in data 21 ottobre 2025. In particolare, si insiste: - Sulla validità della clausola compromissoria. - Sulle contestazioni relative ai capitoli di prova ammessi per parte attrice. - Sull'ammissione dei capitoli di prova, tanto diretta quanto contraria, dedotti da parte convenuta e non ammessi. - Sulle contestazioni relative ai testimoni ammessi per parte attrice, per i quali è stata eccepita ai sensi dell'art. 246 c.p.c. la capacità a testimoniare, e su quelli indicati per parte convenuta e non ammessi. - Sull'interrogatorio formale della legale rappresentante pro tempore di Controparte\_3 non ammesso. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di lite, rimborso spese generali e oltre accessori. Con ogni più ampia riserva."*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

#### **1. In fatto. Deduzioni e richieste delle parti.**

1.1. *Controparte\_4* (di seguito anche solo *CP\_4* ), società attiva nella commercializzazione di valvole ed impianti tecnologici, espone, nel proprio atto di citazione, di avere stipulato nel luglio 2022 con *Controparte\_2* (di seguito anche solo *CP\_2* ), un contratto di procacciamento di affari, avente ad oggetto la promozione di impianti (in particolare biogas, trattamento acque, geotermia e aria), con diritto a provvigioni percentuali sugli affari conclusi e durata biennale rinnovabile in difetto di disdetta.

L'attrice deduce di avere svolto, in esecuzione del contratto, intensa attività di promozione e intermediazione, anche con il supporto e la collaborazione della convenuta, instaurando numerose trattative con clienti del settore.

Tra queste avrebbero assunto rilievo quelle con Belenergia, Laborex e Termomeccanica, relative a impianti biometano di rilevante valore economico, le cui condizioni tecniche ed economiche sarebbero state negoziate tra luglio e settembre 2024 e sottoposte a *CP\_2* per la formalizzazione delle offerte.

Successivamente, intervenuta la sostituzione dell'amministratore della sede italiana di *CP\_2* la società convenuta avrebbe comunicato di ritenere cessato il contratto alla scadenza del luglio 2024 e di non riconoscere gli affari segnalati.

*CP\_4* avrebbe contestato tale posizione, sostenendo l'avvenuto rinnovo del contratto per mancata disdetta e comunque la prosecuzione del rapporto per fatti concludenti, e avrebbe sollecitato l'invio delle offerte commerciali, senza ottenere riscontro.

Le trattative tra le parti e tra i rispettivi legali non avrebbero condotto ad alcuna soluzione e la convenuta *CP\_2* avrebbe persistito nel non dare seguito agli affari e nel contestare l'esistenza e validità del contratto e delle attività svolte.

*CP\_4* deduce quindi, in sintesi, l'inadempimento della convenuta, consistito nel rifiuto di valutare e finalizzare gli affari procacciati, nella mancata cooperazione e informazione e nella violazione degli obblighi di buona fede contrattuale, con conseguente impossibilità di concludere le operazioni e perdita delle relative provvigioni.

A seguito di diffida ad adempiere, il contratto si sarebbe risolto per inadempimento.

L'attrice agisce pertanto per l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa di *CP\_2* e per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, quantificato in relazione alle provvigioni che sarebbero derivate dagli affari con i clienti indicati, per un importo complessivo stimato, nell'atto di citazione, in € 1.500.000,00.

1.2. Parte convenuta, costituendosi, ha contestato integralmente le domande attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.

In via preliminare, la convenuta deduce che non sussisterebbero i presupposti per qualificare la propria condotta quale grave inadempimento e afferma che il contratto di procacciamento sarebbe stato conosciuto solo il 29.08.2024 tramite comunicazione della società attrice, sostenendo inoltre che lo stesso sarebbe in ogni caso cessato per scadenza nel luglio 2024, senza arrecare danni alla controparte e senza alcun nesso causale con i pretesi pregiudizi.

In fatto, la convenuta ricostruisce gli eventi evidenziando che: nel mese di agosto 2024 il sig. **Per\_1** dipendente di **CP\_2** sin dal 2022, avrebbe interrotto il rapporto con **CP\_2** e solo il 29.08.2024 **CP\_4** avrebbe trasmesso alla società convenuta i documenti relativi al presunto contratto e ai clienti, ma tali documenti (contratto di procacciamento, contratto provvigioni e NDA) non sarebbero risultati sottoscritti da **CP\_2** privi di data certa o comunque riferiti a soggetti e situazioni non corrispondenti alla realtà societaria.

La convenuta afferma che, con comunicazione del 23.09.2024, avrebbe preso posizione rilevando la scadenza del contratto al 20.07.2024, nonché l'assenza di prova circa la segnalazione e il riconoscimento dei progetti e, quindi, l'assenza di diritto alle provvigioni.

In ogni caso, avrebbe dichiarato la volontà di non accettare ulteriori progetti.

Successivamente, le parti avrebbero intrattenuto corrispondenza, nell'ambito della quale **CP\_4** [...] avrebbe prospettato una nuova collaborazione a condizioni diverse (tra cui una provvigione del 2%), mentre la convenuta si sarebbe riservata ogni valutazione; le trattative non avrebbero condotto ad un accordo e sarebbero seguite una diffida e un riscontro difensivo, con contestazione dell'esistenza del contratto e della documentazione sugli affari.

In diritto, la convenuta contesta in primo luogo l'esistenza e validità del contratto, assumendo che i documenti prodotti non dimostrino la conclusione di un accordo vincolante, in quanto privi di sottoscrizione, riferiti a trattative e comunque non riconducibili alla volontà della società, anche per mancanza di poteri rappresentativi in capo al sig. **Per\_1**

In via subordinata, deduce che, anche a voler ritenere esistente il contratto, lo stesso avrebbe previsto una durata fino al 20.07.2024, senza rinnovo automatico, con conseguente cessazione per decorso del termine; il diverso documento denominato "contratto provvigioni" non sarebbe idoneo a modificare tale durata, in quanto non sottoscritto e non integrante il contratto principale. Quanto all'asserito inadempimento contrattuale ad essa addebitato, la convenuta nega ogni

violazione, evidenziando che il contratto di procacciamento avrebbe natura occasionale e non comporterebbe obblighi analoghi a quelli dell'agenzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1749 c.c. e insussistenza di obblighi di accettazione o comunicazione circa gli affari segnalati. Sottolinea inoltre che, al momento dei fatti contestati, il contratto sarebbe già cessato e che, comunque, durante la sua vigenza non sarebbe stato concluso alcun affare.

La convenuta contesta altresì la domanda risarcitoria, sostenendo che non sarebbe configurabile alcun danno da perdita di chance in mancanza di prova della probabilità di conclusione degli affari, anche in considerazione della discrezionalità imprenditoriale nella valutazione degli stessi. Quanto al *quantum*, la convenuta deduce l'assenza di prova e l'inattendibilità dei criteri di calcolo delle provvigioni indicati dall'attrice, non coerenti con le prassi operative richiamate dalla stessa. Conclude chiedendo, in via preliminare, l'accertamento della mancata produzione e comunque dell'inefficacia del contratto; in via subordinata, la declaratoria di cessazione per scadenza dello stesso; nel merito, il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese.

1.3. Soltanto nelle memorie autorizzate ex art. 171-ter c.p.c. parte convenuta richiama una clausola arbitrale, asseritamente ostativa alla competenza di questo Tribunale, avendo dichiarato, in sede di prima udienza, di rimettersi, come in atti, al Tribunale in ordine alla mancanza di giurisdizione per presenza di una clausola arbitrale, nel denegato caso della validità del contratto avversario.

1.4. Di seguito sono state ammesse parte delle prove orali proposte dalle parti, e assunte, sia in via di prova delegata, dinanzi ai Tribunali di Ravenna, Mantova e Parma, sia in sede, varie testimonianze.

1.5. Ora la causa giunge in decisione sulle suesposte conclusioni.

## **2. In diritto.**

2.1. In ordine alla clausola arbitrale indicata dalla convenuta, deve ritenersi dirimente la circostanza che la convenuta non ha tempestivamente provveduto a sollevare la relativa eccezione nel primo atto difensivo, vale a dire nella comparsa di costituzione e risposta, alla quale risulta peraltro allegato il contratto contenente detta clausola all'art. 10 (v. doc. 3 della convenuta); ne consegue la relativa decadenza (cfr. Cass. civ. n. 112/2024: *“In tema di arbitrato rituale, l’exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da*

*giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.”).*

2.2. Nel merito, risulta assorbente la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda. Dall’istruttoria orale non è infatti emerso, con il necessario grado di specificità e consistenza, né che la convenuta abbia posto in essere un comportamento qualificabile come inadempimento degli obblighi contrattuali dedotti dall’attrice, né che da tale comportamento sia derivato un danno patrimoniale effettivo e causalmente ricollegabile, neppure sotto il profilo della perdita di chance.

2.3. Dall’esame complessivo del compendio testimoniale emerge, infatti, in via preliminare e assorbente, la mancata dimostrazione dello svolgimento, da parte di CP\_4 , di un’attività concretamente utile ed efficiente in favore della convenuta, idonea a porsi in termini causali rispetto alla conclusione di affari, difettando, pertanto, il presupposto stesso della pretesa provvigionale, ancor prima che quello della conclusione dei contratti.

2.4. Invero, il teste Tes\_1 (Laborex), escusso in data 10.2.2026 dinanzi a questo Tribunale, ha confermato l’esistenza, nel periodo luglio–settembre 2024, di contatti con CP\_4 aventi ad oggetto la possibile adozione della tecnologia Malmberg per alcuni impianti a biomassa, chiarendo tuttavia che Laborex svolgeva unicamente attività di ingegneria e segnalazione tecnica in favore degli investitori, senza procedere essa stessa all’acquisto; egli ha inoltre riferito che, pur a fronte di una proposta economica ricevuta, non si è pervenuti ad alcuna formalizzazione contrattuale né è stata trasmessa da CP\_2 alcuna offerta d’ordine, nonostante i solleciti, e che gli impianti indicati non risultano, allo stato, realizzati o sono comunque ancora in fase autorizzativa o di gara.

2.5. In termini sostanzialmente convergenti si colloca la deposizione, assunta nella stessa data, del teste Tes\_2 (Belenergia), il quale non ha rapporti stabili con alcuna delle parti e quindi risulta particolarmente attendibile; lo stesso ha riferito di contatti iniziali con CP\_4 e con un rappresentante CP\_2 evidenziando tuttavia che la proposta non venne perseguita, sia per il ritenuto eccessivo livello dei prezzi, sia per l’assenza di un’adeguata struttura operativa di CP\_2 sul territorio italiano, nonché per incertezze circa l’effettiva rappresentanza; il medesimo ha altresì chiarito che le richieste di chiarimento, anche in ordine al servizio post-vendita, non ricevettero risposte soddisfacenti, sicché la trattativa venne abbandonata e, successivamente, gli investimenti furono realizzati con altri fornitori, precisando inoltre che, per i

progetti indicati, l'adozione della tecnologia CP\_2 non era mai stata concretamente deliberata (*"..So che c'era qualche proposta concreta, ma mi ricordo anche che il prezzo era troppo alto e quindi la proposta non è stata presa in considerazione già per questo dalla soc. Belenergia e anche per un'altra ragione, che era che a quei tempi lì la CP\_2 non aveva il personale pronto in Italia per far fronte a questa cosa. Allora, mi spiego: questa cosa per me è partita in modo un po' strana, perché pensavamo all'inizio che Per\_2 era un rappresentante della CP\_2 ma poi abbiamo capito che Per\_2 era il vero rappresentante e poi però non siamo più andati avanti, in quanto ci mancava la sicurezza ovvero la struttura in Italia, la CP\_2 a nostro avviso non era sufficientemente rappresentata in Italia per poter garantire il processo e anche la manutenzione/post servizio. A.d.r. La decisione l'ho presa io, era una cosa 50- 50% con il project manager sulla base delle informazioni anche a mia disposizione, che mi aveva portato il project manager. A.d.r. Secondo Per\_2 era tutto fattibile, per noi CP\_2 era anche una società seria, ma "fuori mercato" in Italia, avendo logiche diverse, parliamo del 2024; il nostro project manager ha portato CP\_2 dicendo che a livello qualitativo era seria, però che comunque il prezzo era troppo alto, anche tenuto conto che l'ufficio di rappresentanza non appariva adeguato rispetto al valore di investimento. 23. Vero che successivamente la società Parte\_2 sollecitava più volte la Controparte\_4 affinché la [...] Controparte\_2 trasmettesse la formale offerta d'ordine relativa alla predetta commessa? Posso dire che abbiamo sollecitato delle informazioni concrete sul service, dove quasi CP\_3 si offrì a fornire essa stessa il servizio, il che ci pareva strano. Comunque, come già risposto, noi ad un certo punto, non avendo ricevuto risposte adeguate, non siamo andati avanti.... OMISSIS... 25. Dica il teste se la società Parte\_2 successivamente al settembre 2024 ha realizzato gli impianti a biomassa siti nei cantieri di Ronco dell'Adige e Bagnolo Mella con un fornitore diverso dalla società Controparte\_2. È vero, siamo andati avanti con un fornitore diverso; ma preciso che né a Ronco dell'Adige né a Bagnolo Mella era mai stato neanche ipotizzato di procedere con un impianto CP\_2 semmai le trattative riguardavano eventuali progetti futuri, essendo quei progetti di Ronco dell'Adige e a Bagnolo Mella in uno stato troppo avanzato e mai è stato preso in considerazione in concreto la CP\_2").*

2.6. Convergenti, al riguardo, risultano anche le dichiarazioni del teste Tes\_3 soggetto pur legato a Controparte\_5, nel periodo in questione, quale amministratore delegato, il quale ha riferito che il soggetto indicato quale interlocutore ( Per\_1 era privo di poteri

rappresentativi e di firma, operando unicamente nell'ambito di contatti preliminari e su istruzioni, ed ha altresì escluso che siano mai stati sottoposti progetti concreti, offerte formalizzate o documentazione idonea a fondare un diritto a provvigione; ha inoltre chiarito che non è mai pervenuta alcuna proposta sufficientemente definita né sono stati riscontrati esiti negoziali riconducibili alle attività di CP\_4 .

2.7. Nello stesso senso depone quanto dichiarato, sempre dinanzi a questo Tribunale, dal teste Tes\_4 responsabile commerciale della Parte\_3 il quale ha evidenziato che, secondo la prassi aziendale, ogni trattativa vincolante è condotta esclusivamente dalla casa madre svedese, senza attribuzione di poteri contrattuali agli intermediari, ed ha altresì escluso l'esistenza di rapporti della casa madre svedese con CP\_4 anteriormente all'agosto 2024, nonché la conclusione di qualsivoglia commessa riconducibile all'operato di quest'ultima, precisando che eventuali richieste di offerta non hanno mai avuto seguito (in particolare, in risposta al capitolo w), se sia vero che *“Durante il biennio 2022/2024 alcuna richiesta o progetto di costruzione di upgrading a biometano è stata sottoposta da Parte\_4 a MLM (Svezia)”*, il teste ha risposto: *“Non lo so, in quanto sia io sia la Parte\_5 siamo venuti a conoscenza dell'esistenza della CP\_4 ad agosto 2024, quando Per\_1 è stato allontanato; soltanto in concomitanza con tale allontanamento, il sig. Per\_2 ha iniziato di inviare delle pec- mail alla casa madre della Svezia.”*, e, inoltre, sentito a controprova, ha dichiarato: *“posso dire che in ordine al progetto di Roma indicato nel capitolo in realtà c'era una gara pubblica, alla quale abbiamo partecipato con la CP\_6 e con la CP\_7 e quindi senza coinvolgimento della Termomeccanica, dico con noi, la stessa ha anche perso la gara, per quanto so. So in ordine al cantiere del Mantova che il proprietario aveva un rapporto con la Laborex, che è una società di ingegneria, ma non hanno mai trovato un accordo e so che il proprietario ha poi abbandonato la Laborex e ha continuato con altri partner; a.d.r. so che Per\_1 aveva dei contatti con la Laborex, ma il ns. agente ufficiale nell'Italia aveva già contatti con il sig. Per\_3 il proprietario della società Elettrocielo che è la proprietà di quel cantiere, e ce li ha tutt'oggi. Su altri progetti Laborex non so niente. Ad 12 +13: Spiego che tutte le trattative vincolanti vengono svolte esclusivamente, per la nostra prassi aziendale dalla Svezia e i nostri agenti non hanno mai alcun potere di trattativa diretta o comunque contrattuale, quindi, posso escludere di aver sentito di queste offerte o comunque di commesse procacciate asseritamente dalla CP\_3 Per noi una commessa procacciata è comunque soltanto una commessa in concreto ottenuta.”*).

2.8. Alla luce di tali concordi risultanze, l'attività posta in essere dall'attrice non può ritenersi abbia superato la soglia di meri contatti o segnalazioni prive di incidenza causale, risultando carente la prova di un contributo effettivo, concreto e determinante alla conclusione di affari in capo alla convenuta.

2.9. Anche le deposizioni assunte in via di prova delegata, di testi aventi peraltro quasi tutti un legame più o meno forte con la società attorea (escluso il teste *Per\_1* , non sono idonee a smentire tale conclusione, non dimostrando lo svolgimento, da parte dell'attrice, di un'attività concretamente utile ed efficiente in favore della convenuta.

2.10. La deposizione del teste *Per\_2* assunta in sede di prova delegata davanti al Tribunale di Ravenna, presenta limitata forza probatoria, sia per la posizione interna del dichiarante nella società attrice — quale socio di maggioranza, dipendente, procuratore con poteri di firma e coniuge della legale rappresentante — sia per il contenuto delle dichiarazioni rese.

Le circostanze riferite attengono infatti, essenzialmente, a mere attività promozionali e di contatto (telefonate, visite, presentazioni, invio di materiale informativo) e alla predisposizione di offerte economiche rimaste però prive di seguito, senza riscontro di sviluppi contrattuali o di un effettivo coinvolgimento decisionale della convenuta.

La deposizione, pertanto, non consente di ritenere provato uno svolgimento di attività dotata di concreta incidenza causale rispetto alla conclusione di affari.

2.11. Anche la deposizione del teste *Per\_1* sentito davanti al Tribunale di Mantova, presenta attendibilità solo parziale.

Pur offrendo conferma, sul piano formale, dell'esistenza di contatti tra *CP\_4* e *CP\_2* e dell'attività promozionale svolta dall'attrice, essa risulta carente proprio sugli aspetti decisivi della controversia: il teste ha infatti escluso l'esistenza di un listino prezzi vincolante, ha dichiarato di non poter riferire sulle determinazioni della casa madre e ha riconosciuto che nessun accordo è stato raggiunto con i clienti indicati.

Ne consegue che la deposizione, pur utile a descrivere le fasi preparatorie del rapporto, non fornisce alcun riscontro concreto circa un contributo causalmente efficiente dell'attrice alla conclusione di affari.

2.12. Analoghe considerazioni valgono per la deposizione del teste *Tes\_5* consulente tecnico-commerciale della società attrice dal 2020.

Dalla deposizione emerge lo svolgimento di attività di contatto e proposta commerciale, la funzione meramente orientativa del listino prezzi e il ruolo di *Per\_1* quale intermediario nei rapporti con la casa madre; conferma, inoltre, l'esistenza di trattative con alcuni clienti, in particolare con Termomeccanica, ma evidenzia al contempo la scarsità di riscontri da parte di

*CP\_2*

Sotto il profilo probatorio, la deposizione resta tuttavia solo parzialmente attendibile, sia per il legame stabile del teste con la parte attrice, sia perché, quanto a fatti decisivi — tra cui la contestazione del contratto e l'evoluzione successiva dei rapporti — si fonda in parte su circostanze apprese da terzi.

Essa, quindi, pur utile a descrivere le modalità operative dei contatti commerciali, non offre elementi oggettivi sufficienti a dimostrare un effettivo avanzamento negoziale o la concreta probabilità di conclusione degli affari indicati dall'attrice.

2.13. In conclusione, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie non emerge prova sufficiente dei fatti costitutivi delle domande attoree, non avendo l'attrice dimostrato lo svolgimento di un'attività dotata di concreta incidenza causale rispetto alla conclusione degli affari indicati.

2.14. Infatti, le deposizioni dei testi che possono considerarsi “terzi” (*Tes\_1* e *Tes\_2* e dei testi riconducibili alla sfera della convenuta (*Tes\_3* e *Tes\_4* si pongono in posizione sostanzialmente convergente nel ridimensionare radicalmente la portata delle attività svolte da *CP\_4*, qualificandole come mere interlocuzioni preliminari, prive di effettivo avanzamento negoziale e non sfociate in offerte formali o in decisioni contrattuali.

2.15. Tali testi hanno escluso sia la ricezione di offerte formalizzate sia la conclusione di accordi, evidenziando altresì criticità relative ai prezzi, all'assenza di una struttura operativa in Italia e, più in generale, alle condizioni per la prosecuzione delle trattative; di fronte a ciò, le deposizioni dei testi indicati dalla parte attrice e la documentazione versata in atti dalla stessa non consentono di ritenere dimostrato uno svolgimento di attività dotata di effettiva incidenza causale rispetto alla conclusione di affari, suscettibile di fondare la pretesa azionata.

2.16. In difetto di tale prova, non può ritenersi dimostrato né il grave inadempimento della convenuta dedotto ai fini della domanda di risoluzione, né il danno patrimoniale allegato, neppure quale perdita di chance, mancando elementi idonei a comprovare una concreta e seria probabilità di conclusione degli affari indicati dall'attrice.

2.17. Restano pertanto assorbite, secondo il criterio della ragione più liquida, tutte le ulteriori questioni controverse relative all'esatta conclusione, validità, efficacia, durata e rinnovo del dedotto rapporto contrattuale, nonché ai poteri rappresentativi dei soggetti che avrebbero operato per conto della convenuta, trattandosi di profili che, quand'anche scrutinati, non varrebbero comunque a superare il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda (cfr. Cass. civ. n. 12002/2014, secondo cui la ragione più liquida consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c., in coerenza con esigenze di economia processuale e celerità del giudizio).

### **3. Sulle spese di lite.**

3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte attrice soccombente (art. 91 c.p.c.).

3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi di cui al d.m. n. 55/2014, tabella 2, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile in base alla domanda risarcitoria rigettata, quantificata nell'atto di citazione in € 1.500.000,00, e dunque allo scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00; i compensi, con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio, si liquidano pertanto come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**rigetta** integralmente tutte le domande proposte dalla società attrice *Controparte\_4*

**condanna** altresì la società attrice a rimborsare alla società convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 37.951,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché alle successive occorrenze.

Bolzano, 8 giugno 2026

La Giudice  
Birgit Fischer